

**Audizione nell'ambito del DL 21/2022 - *Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina* presso le Commissioni riunite 6^a (Finanze) e 10^a (Industria),
Senato della Repubblica**

5 aprile 2022

Perché ritirare o rivedere profondamente l'Articolo 37 e come risolvere strutturalmente l'emergenza energetica

Agostino Re Rebaudengo
Presidente



Elettricità Futura rappresenta il 70% del mercato elettrico italiano

Oltre 500 imprese attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore hanno scelto Elettricità Futura per crescere.

75.000 MW
potenza elettrica installata

1.150.000 km
linee di distribuzione

40.000
addetti

info@elettricitafutura.it www.elettricitafutura.it



L'articolo 37 del DL 21/2022: 8 motivi per ritirarlo o rivederlo profondamente

Il Decreto impone un prelievo solidaristico straordinario alle imprese del settore elettrico. Elettricità Futura ritiene necessario ritirare o rivedere profondamente la misura, perché:

1. Non tassa separatamente l'eventuale parte di reddito suppletivo (incostituzionale).
2. Considera un perimetro di operazioni soggette ad IVA che non coglie soltanto gli eventuali margini riconducibili all'incremento dei prezzi dell'energia, ma anche operazioni straordinarie.
3. Non tiene conto di elementi che intervengono sui ricavi (incentivi dipendenti dai prezzi energia fuori campo IVA).
4. È applicata a un periodo non rappresentativo dei prezzi dell'energia (2020: prezzi molto bassi. 2021: prezzi molto alti).
5. Non considera operazioni interne ad uno stesso gruppo societario, né operazioni di società italiane operanti all'estero.
6. Trascura le condizioni di contesto (mancanza di liquidità dei venditori di energia elettrica dovute a proroghe del pagamento delle bollette, insoluti e acquisto anticipato a prezzo crescente delle commodities).
7. Si somma all'intervento del DL Sostegni ter sui profitti del solo comparto rinnovabili.
8. Non prevede alcuna deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e sulle attività produttive.

Per risolvere la grave emergenza energetica: 60 nuovi GW rinnovabili in 3 anni

60
GW
energia per il PIL

Occorre autorizzare 60 GW di rinnovabili, che:

- farebbero risparmiare il 20% delle importazioni di gas (15 mld metri cubi);
- attiverebbero 85 miliardi di euro di investimenti privati;
- creerebbero 80.000 nuovi posti di lavoro;
- rappresenterebbero 7 volte il maggior gas che il Governo stima di ottenere con l'aumento dell'estrazione dei pozzi nazionali.

Abbiamo la capacità di installare 20 GW di rinnovabili all'anno!

e ancora
-20% importazioni
di gas
+80.000 nuovi posti
di lavoro



60 GW rinnovabili = - costi + indipendenza

Con 60 GW di nuovi impianti rinnovabili si producono circa 90 TWh di energia elettrica.

Costo, al prezzo attuale, di 90 TWh elettrici prodotti con impianti termoelettrici (295 €/MWh, valore PUN 5 aprile 2022)

27 Mld€

Costo di 90 TWh elettrici prodotti con i 60 GW di nuove rinnovabili e venduti con contratti a lungo termine (65 €/MWh)

6 Mld€

RISPARMIO DI 21 Mld€

L'Italia, al prezzo attuale del gas (110 €/MWh termici), può risparmiare 21 miliardi di euro all'anno in bolletta, riducendo la dipendenza energetica e le emissioni di CO2.

NOTE

Elaborazioni EF su dati GSE, GME, Terna ed Electrification Alliance.

65 €/MWh: prezzo medio assegnato alle ultime aste del GSE.

Il Commissario straordinario per l'emergenza energetica

Siamo in emergenza energetica. Il prezzo del gas è di 6 volte più alto rispetto alla media degli ultimi anni.

Come fatto per l'emergenza sanitaria, è necessario un Commissario straordinario.

Proponiamo di conferire l'incarico al Presidente delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC con l'obiettivo di:

- **Autorizzare 60 GW di nuovi impianti rinnovabili e i necessari sistemi di accumulo, così da governarne lo sviluppo territoriale in funzione delle caratteristiche della rete, della distribuzione dei consumi e delle altre variabili al fine di ottimizzare il funzionamento.**
- **Nominare un sub-commissario per ogni Regione (Presidenti o loro delegati).**
- **Agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale.**
- **Provvedere alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree su cui installare gli impianti.**
- **Avvalersi della Commissione VIA-VAS, della Commissione PNRR-PNIEC e delle strutture regionali competenti in materia di energia e ambiente.**
- **Monitorare la realizzazione degli impianti autorizzati.**

L'autorizzazione del Commissario sostituisce, ad ogni effetto di legge, tutti i "passaggi autorizzativi", ad eccezione dei pareri – non vincolanti – relativi alla tutela ambientale e di beni culturali e paesaggistici.

Considerazioni di dettaglio alla slide 3

"L'articolo 37 del DL 21/2022: 8 motivi per ritirarlo o rivederlo profondamente"



Il perimetro delle operazioni comporta numerosi effetti distorsivi: *Motivi 1, 2 e 3*

La disposizione:

- **Non intercetta soltanto i presunti "extra profitti":** già in passato la Corte Costituzionale ha censurato l'imposizione di tributi in assenza *"di un meccanismo che consenta di tassare separatamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura."*
- **Coinvolge margini derivanti da operazioni straordinarie che non riguardano il caro prezzi energia** (es. vendite di immobili e beni strumentali, operazioni finanziarie quali acquisti e vendite di partecipazioni, operazioni di investimento e disinvestimento in asset).
- **Grava sull'intero ricavo derivante dalla cessione e non sul margine** (es. colpisce indiscriminatamente anche quei casi in cui il contribuente abbia realizzato una minusvalenza).
- **Tralascia voci di costo che incidono sul risultato finale** (es. costo del lavoro, ammortamenti su investimenti effettuati all'esterno dei periodi considerati dalla misura).
- **Non considera elementi che intervengono in maniera indiretta sui ricavi** (es. meccanismi di incentivazione correlati al prezzo dell'energia che prevedano già la restituzione di importi eventualmente percepiti dalla vendita dell'energia quando superiori alla tariffa aggiudicata o che prevedono una modulazione inversamente proporzionale al prezzo dell'energia).
- **Non tiene conto degli effetti della attuale regolazione** che possono ulteriormente ridurre i ricavi (es. il cap sul costo variabile riconosciuto per le unità essenziali).

La disposizione:

- **Considera un periodo non rappresentativo dell'andamento medio dei prezzi del settore:**
 - Il 2020 ha visto prezzi eccezionalmente ridotti e fortemente influenzati dalla pandemia.
 - Tra ottobre 2021 e marzo 2022 si sono registrati prezzi straordinariamente alti.
- **La misura si riferisce alla data di emissione della fattura e non alla competenza economica, con gravi conseguenze:**
 - rispetto ad una fattura in acquisto il 30/9/21 e in rivendita il 1°/10/21, si applica l'extra profitto sulla vendita, così come vendendo energia prodotta con combustibile già a magazzino.
 - potrebbero rientrare nel periodo considerato ricavi la cui fatturazione non ha cadenza fissa annuale, ma dipende da decorsi amministrativi (ad es. i ricavi da incentivi GSE in esito a procedure di conguaglio annuale, che potrebbero ricadere un anno nella finestra considerata, e l'anno precedente fuori dalla stessa)



La disposizione:

- **si applica senza distinzioni o criteri di prevalenza delle attività interessate, con il rischio di assoggettare anche società che forniscono energia come parte di un servizio più ampio.**
- **non considera perimetri societari e operazioni all'interno di un gruppo societario, con il rischio che - ferma restando la necessità di individuare soglie quantitative da applicare a livello di singola società e non di gruppo - una società, considerata singolarmente, possa avere un extra-margine da assoggettare a tassazione ma che tale margine sia ridotto o nullo se considerato al netto delle operazioni del gruppo.**
- **include nella base imponibile le sole operazioni attive afferenti alle stabili organizzazioni all'estero di società italiane attratte ai fini IVA dalla casa madre, con effetto di inflazionamento della base, non rilevando - ai fini del calcolo - le corrispondenti operazioni passive**
- **non esclude le società di recente costituzione che quindi potrebbero aver registrato operazioni esclusivamente nel periodo di riferimento. Tali soggetti dovrebbero essere esclusi dal contributo, che altrimenti verrebbe imposto sul saldo totale tra operazioni attive e passive e non sull'incremento.**



La disposizione:

- **non tiene conto della possibile mancanza di liquidità degli operatori** che, per gli effetti del Covid-19 e del conflitto in Ucraina, devono far fronte alle proroghe stabilite per il pagamento delle bollette, all'acquisto anticipato a prezzo crescente delle commodities, all'aumento esponenziale di clienti in difficoltà e relativi insoluti
- **si somma all'effetto del claw back dei profitti per i produttori di energia da fonti rinnovabili** di cui all'art. 5 del DL 13/2022 (cd DL Sostegni ter). Oltre all'evidente aggravio per i soli operatori FER, il contributo si applicherebbe ad un prezzo in parte poi "restituito" al sistema, e quindi non realizzato
- **non prevede alcuna deducibilità del contributo** ai fini delle imposte sui redditi e sulle attività produttive, a salvaguardia del principio di tassazione sulla base della capacità contributiva
- **non considera le notevoli complessità applicative** in assenza di una preliminare fase interpretativa tra operatori interessati ed Agenzia delle Entrate
- **trascura gli effetti distorsivi** creati da un prelievo basato su risultati di breve periodo rispetto a investimenti che prevedono rientri a medio-lungo termine, come quelli del settore energetico



Possiamo e dobbiamo farlo!

Grazie per l'attenzione

segreteria@elettricitafutura.it

